



## ISTITUTO COMPRENSIVO MESTRE 5 – “Lazzaro Spallanzani”

Via Cima D'Asta, 8 – 30174 – Venezia Mestre  
C.F. 90164420276 – C.M. VEIC875005 – Tel. 041/8777070 – Fax 041/614007  
Peo: [veic875005@istruzione.it](mailto:veic875005@istruzione.it) – Pec: veic875005@pec.istruzione.it  
[www.icspallanzanimestre5.edu.it](http://www.icspallanzanimestre5.edu.it)

Prot. n. 6439

Venezia-Mestre, 18 settembre 2023

### ALBO ON-LINE dell'ISTITUTO

**OGGETTO:** Determina per la sostituzione del collaboratore scolastico titolare sin dal primo giorno di assenza con il conferimento di supplenze brevi in deroga al c.332 della L.190/2014 - A.S. 2023/2024

#### LA DIRIGENTE SCOLASTICA

VISTO che il comma 332 dell'art.1 legge 23 dicembre 2014 n.190 dispone che, a decorrere dall' 1/09/2015, i dirigenti scolastici non possono conferire supplenze brevi per i primi sette giorni di assenza del personale collaboratore scolastico;

VISTA la Nota del MIM n. 43440 del 19 Luglio 2023 avente per oggetto “Istruzioni e indicazioni operative in materia di supplenze al personale docente, educativo e ATA”;

VISTA la Nota del MIUR n. 2116 del 30/09/2015 avente per oggetto “Chiarimenti in materia di supplenze brevi personale docente ed A.T.A. di cui all'art. 1, commi 332 e 333 della legge n. 190/2014”;

VISTA la nota DPIT prot.n.2116 del 30/09/2015 che prevede che il divieto di cui al comma 332 della L.190/2014 può “essere superato laddove il dirigente scolastico, sotto la propria esclusiva responsabilità, con determinazione congruamente motivata e dopo aver prioritariamente posto in essere tutte le misure organizzative complessive che vedano coinvolta l’organizzazione dell’intera Istituzione Scolastica con un’attenzione, quindi, non limitata al solo plesso interessato dall’assenza del collaboratore scolastico, raggiunga la certezza che:  
l’assenza del collaboratore scolastico determinerebbe delle urgenze che non potrebbero trovare alcuna altra risposta atta a garantire la incolumità e la sicurezza degli alunni, nonché la indispensabile assistenza agli alunni diversamente abili determinando, inoltre, necessità obiettive non procrastinabili, improrogabili e non diversamente rimediabili, che renderebbero impossibile assicurare le condizioni minime di funzionamento del servizio scolastico tanto da compromettere in modo determinante il diritto allo studio costituzionalmente garantito”;

VISTO l’organico dei collaboratori scolastici assegnato a questa Istituzione per l.a.s. 2023/2024 che non permette in assenza di un’unità, anche solo per un giorno, il corretto funzionamento dei plessi causando situazioni di emergenza quotidiana nella gestione delle mansioni di sorveglianza, sicurezza e pulizia;

VISTA la presenza nei plessi dell’Istituto di numerosi collaboratori scolastici beneficiari della Legge 104 che usufruiscono mensilmente dei tre giorni previsti per legge;

VERIFICATA l’impossibilità di ricorrere ad una riorganizzazione del servizio per sostituire il collaboratore scolastico assente dovendo garantire la copertura delle medesime esigenze nelle altre sedi dell’Istituto;

CONSIDERATA l’impossibilità di garantire le condizioni minime di funzionamento del servizio di pulizia senza la sostituzione del collaboratore assente;

CONSIDERATI i vincoli delle norme di sicurezza in termini di sorveglianza degli studenti;

CONSIDERATO che la scrivente ha l’obbligo di garantire il regolare svolgimento delle lezioni, nonché la sicurezza degli alunni;

#### D E T E R M I N A

dopo avere prioritariamente messo in atto le possibili misure organizzative, allo scopo di garantire l’incolumità e la sicurezza degli alunni, di procedere per il corrente anno scolastico 2023/24 al conferimento di supplenze brevi e saltuarie a copertura del collaboratore scolastico titolare assente per L. 104 o altre assenze di breve durata (malattia, premessi per motivi familiari e/o personali, congedi parentali).

LA DIRIGENTE SCOLASTICA  
Prof.ssa Antonina Randazzo  
*Firma apposta digitalmente ai sensi  
della normativa vigente*